


COMUNE DI MONCALIERI

Settore Urbanistica
Servizio Urbanistico



VARIANTE N. 33 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56
E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO
CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00

RIORDINO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI.8 IN LOCALITÀ VADÒ

Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. _____ del _____

Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

PROGETTO

prof. arch. G. TORRETTA
arch. C. PERINO
arch. A. GOTTA
arch. M. CAFASSO

via delle Rosine n. 7
10123 TORINO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente della Pianificazione Urbanistica
arch. Nicola PALLA

Consulenti: prof. arch. Luigi FALCO,
arch. Raffaella GAMBINO, arch. Luca M. D'ORMEA

Con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale
nella persona dell'arch. Nicola PALLA

FASCICOLO UNICO

DATA 25/02/2009

Aggiornamento: Settembre 2013

F.U.

0. FASCICOLO UNICO


0.1 ELENCO DOCUMENTI

0	FASCICOLO UNICO		F.U.
1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA		R.I.
1.01	ALLEGATI. Estratto della tavola B		ALL
2	Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica d.lgs. n. 4/2008 in correlazione ai disposti della LR40/98.		V.A.S.
3	Relazione di verifica della compatibilità acustica		Acu
4	NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE		NTA
5	Cartografia allegata al fascicolo:		
5.01	Inquadramento, Estratto PRG con la perimetrazione dell'area della variante	1/20.000	
5.02	Estratto Fotografia Aerea	1/5000	
5.03	Estratto Carta Tecnica Comunale (con aggiornamenti da foto aerea 2007)	1/5000	
5.04	Estratto PRGC Piano Regolatore Generale (estratto delle Tavole C 2,6 e C 2.7-Utilizzazione del suolo - 6/1996 - 1/5000)	1/5000	
5.05	Estratto PAI Piano Assetto Idrogeologico (estratto della tavola foglio 7 elaborato 15.7)	1/5000	
5.06	Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica (estratto della tavola 3-S06)	1/5000	
5.07	Variante 37 – Piste ciclabili Allegato c	1/25000	
5.08	Tavola della Variante Vadò - VIGENTE	1/5000	
5.09	Tavola della Variante Vadò – VARIANTE 1/5000	1/5000	
5.10	Tavola della Variante Vadò – VARIANTE 1/5000 con sovrapposizione Carta Tecnica Comunale	1/5000	



COMUNE DI MONCALIERI

Settore Urbanistica
Servizio Urbanistico



VARIANTE N. 33 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56
E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO
CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00

RIORDINO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI.8 IN LOCALITÀ VADÒ

Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. _____ del _____

Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

PROGETTO

prof. arch. G. TORRETTA
arch. C. PERINO
arch. A. GOTTA
arch. M. CAFASSO

via delle Rosine n. 7
10123 TORINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente della Pianificazione Urbanistica
arch. Nicola PALLA

Consulenti: prof. arch. Luigi FALCO,
arch. Raffaella GAMBINO, arch. Luca M. D'ORMEA

Con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale
nella persona dell'arch. Nicola PALLA

Valutazione Ambientale Strategica

d.lgs. n. 4/2008 in correlazione ai disposti della LR 40/98

DATA 25/02/2009

Aggiornamento: Settembre 2013

V.A.S.

RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 4/08

0. Premessa

L'Amministrazione di Moncalieri ha predisposto la presente Variante parziale ai sensi dell'art. 17 c.7° della LR 56/77 inerente il distretto industriale Vadò.

La Variante è di tipo 'parziale', ammettendo implicitamente ed esclusivamente modificazioni non strutturali dello strumento vigente.

1. Contenuti della Variante Parziale

1.1 Principi generali

L'Amministrazione comunale ritiene, anche in relazione alle osservazioni pervenute, che sia necessario tenere presente l'attuale difficoltà congiunturale che comporterà la probabile differenziazione delle attività produttive e lo sviluppo di altre, quali la logistica. Altre attività si contrarranno e saranno destinate ad essere in parte o in tutto sostituite. Altre ancora dovranno ampliare la loro dimensione per essere competitive sul piano nazionale ed internazionale. In questa ottica si inquadrano le norme della presente variante che tendono a facilitare le riorganizzazioni aziendali, limitando il rischio di allontanamento di attività dal territorio comunale che, a tutt'oggi, costituiscono un elemento importante di carattere economico, occupazionale e di immagine.

In relazione alle aree destinate a servizi pubblici ex art. 21 LUR Se6 ed Sn2 parte del D1.8 in località Vadò del vigente PRGC si evidenzia che è oramai decaduto il vincolo preordinato all'esproprio in quanto sono decorsi i 5 anni previsti dall'art. 9 comma 2 del DPR n. 327/01 e s.m.i. (calcolati a partire dalla data in cui è diventato efficace il vigente PRGC) entro i quali doveva essere emanato il provvedimento che comportava la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica ivi prevista.

L'Amministrazione Comunale intende confermare l'estensione dei suddetti servizi pubblici ex art. 21 LUR in quanto necessari a garantire lo standard minimo di legge afferente gli insediamenti industriali previsti nel D1.8 localizzandoli però in un ambito ritenuto più idoneo e funzionale rispetto a quanto è risultato dalla effettiva trasformazione delle aree industriali e dalla costruzione della Città dell'Intrattenimento.

Si prende atto che è stato attuato il Piano Particolareggiato per insediamenti Terziario-Commerciali relativo alle aree D1.1, Sn7 ed Sn1 in cui è stata realizzata la struttura della Città dell'Intrattenimento.

L'Amministrazione Comunale in questi anni ha inoltre valutato, anche dietro richiesta delle società di gestione e sviluppo del polo industriale, la necessità di fornire servizi ai camionisti mediante la realizzazione di un'area di sosta attrezzata con bar, ristorante, docce, piccolo commercio, uffici con attività di servizio connesse o funzionali all'attività dei trasportatori.

Tra le richieste esplicitate dall'Amministrazione Comunale emerge inoltre la necessità diffusa delle Aziende di poter attuare piccoli ampliamenti per adeguamento funzionale del processo produttivo.

L'esigenza è stata soddisfatta consentendo di aumentare la superficie coperta, senza aumentare la SLP già consentita.

La variante articola meglio la definizione delle attività previste per la classe P, sia in relazione allo sviluppo tipologico delle attività produttive, sia in coerenza a quanto già previsto per gli altri distretti industriali.

Nell'area normativa Eg è consentita la realizzazione di impianti di autolavaggio compatibili con la tipologia della strada di accesso.

Per le aree a servizi pubblici Se6 ed ex Sn2 parte sono state utilizzate le stesse regole previste dalla vigente variante Vadò sull'area Bp5 (quale ex servizio pubblico previsto dal PRGC del 1983 e non attuato). Le aree a servizi pari al 50% delle suddette aree trasformate dovrà essere dismessa in loco (le trasformazioni della destinazione di aree a servizi è stata spesso normata prevedendo per le aree consolidate una dismissione non inferiore al 50% della superficie fondiaria).

È stata inoltre presa in considerazione la possibilità di utilizzo pubblico dell'area di proprietà comunale a forma di rettangolo stretto e lungo presente nella Se6. Valutando che la forma dell'area e la sua collocazione non sono adatte ad un uso pubblico, si è ritenuto di prevedere l'alienazione dell'area e di inserirla tra quelle di nuova destinazione Bp3.6a, con i vicoli che derivano dalla trasformazione di destinazione.

Trattandosi di interventi classificabili come di completamento la quota di standard a servizi è pari al 10% della superficie fondiaria interessata dall'intervento ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettere b) e c) della L. R. 56/77 e s.m.i.

1.2 Proposta progettuale

Per quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale ritiene di modificare le previsioni del vigente PRGC in ordine al Distretto Industriale DI.8 in località Vadò al fine di consentire le seguenti trasformazioni urbanistico-edilizie :

1. destinazione a servizi dell'area agricola già inclusa nel perimetro della variante (cascina Rigolfo) che viene individuata come Sn9 con vincolo di natura conformativa in quanto l'attuazione è di iniziativa privata previo convenzionamento con il Comune. Detta area viene destinata ad attrezzature di interesse comune con particolare riferimento al rimessaggio degli autotreni ed ai servizi connessi. Detta area assolve in gran parte alle dotazioni necessarie per il rispetto degli standard di cui all'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., in conseguenza della trasformazione in aree edificabili delle aree Se6 e Sn2parte. Si evidenzia che il Servizio Sn9 ricade per gran parte della sua estensione in area di esclusione dell'attività "Seveso" denominata Albesiano Vernici srl ed ubicata sul territorio del Comune di Trofarello al confine con il Comune di Moncalieri. Pertanto, come prescritto nelle NTA della presente variante urbanistica, l'attuazione del predetto servizio è subordinata all'approvazione della variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla variante denominata "Seveso" della Provincia di Torino
2. edificazione, con le destinazioni d'uso previste per le aree Bp3, dell'area a servizi pubblici Se6, previa la rilocalizzazione delle medesime aree a servizi all'interno dell'area descritta al punto 1) nella misura del 60% e nella misura del 40% all'interno della stessa area Bp3.6a. L'utilizzo delle suddette aree potrà avvenire mediante un Permesso di Costruire Convenzionato. Il suddetto Permesso consentirà all'Amministrazione Comunale di acquisire nell'area Bp3.6° il 50% costituito da 10% della superficie fondiaria trasformata e 40% quale quota parte dell'ex servizio Se6.
3. alienazione, a termini di legge, della area comunale a forma di striscia compresa nella attuale area Se6.
4. edificazione parziale con destinazioni d'uso previste per le aree D1, dell'area a servizi pubblici Sn2 parte, previa la rilocalizzazione delle medesime aree a servizi all'interno dell'area descritta al punto 1) nella misura del 60% e nella misura del 40% all'interno della stessa area Bp3.6a. L'utilizzo delle suddette aree potrà avvenire mediante un Permesso di Costruire Convenzionato. Il suddetto Permesso consentirà all'Amministrazione Comunale di acquisire nell'area Bp3.6a il 50% costituito da 10% della superficie fondiaria trasformata e 40% quale quota parte dell'ex servizio Se6.
5. definizione delle destinazioni consentite con particolare riferimento alle trasformazioni in corso delle attività produttive.
6. estensione della superficie coperta a parità di SLP nel rispetto degli altri vincoli di piano.
7. localizzazione di impianti di autolavaggio nelle aree agricole di categoria Eg nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
8. possibilità di riconversione d'uso da produttivo a terziario, anche parziale, negli edifici già costruiti nelle aree D1, previa dismissione di aree a servizi risultanti quali incremento conseguente al cambiamento di destinazione.

Vista la Circolare applicativa del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET, la presente Variante urbanistica rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto :

- non modifica l'impianto strutturale del vigente PRGC e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta per più di 0,5 mq/abitante la quantità globale delle aree a servizi;
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal PRGC;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale né le superfici territoriali o gli indici di edificabilità oltre ai limiti indicati alle lett. E) ed F) del comma 4) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- non rientra nella fattispecie prevista dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

In base ai contenuti sopra esposti si valuta quindi che essi possano ricadere tutti nella casistica di cui dall'art.17 c.7 della LR 56/77 per le motivazioni che seguono:

- lettera a) : le modifiche non incidono variano le superfici delle aree a servizi per quantità superiori o inferiori a 0,5 mq/ab (art.17 c.4 lr 56/77 lett.b,c); esse inoltre "hanno rilevanza limitata al territorio comunale" (art.17 c.7 lr 56/77) e "non incidono sul sistema dei vincoli nazionali e regionali" (art.17 c.4 lr 56/77 lett.a) ;

- lettera b) : le modifiche non incidono su fabbricati soggetti a vincolo e quindi "non incidono sul sistema dei vincoli nazionali e regionali" (art.17 c.4 lr 56/77 lett.a)

Più in generale la presente Variante non incide sull'impianto strutturale del PRG e sulla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale, ed interviene con modifiche di modesta rilevanza relativamente alla capacità insediativa del PRG vigente.

La Variante inoltre non presenta conflitti con la pianificazione sovra-ordinata (Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia di Torino - PTCP).

La Variante non incide inoltre sull'assetto delle tutele idrogeologiche, come definite in sede di PRG vigente ed anche come individuate dalla Variante di adeguamento al PAI.

La presente Variante viene quindi redatta ai sensi dell'art.17 comma 7° della L.R.56/77 ed è quindi considerata una "variante parziale" che come tale non ricade nei disposti della LR 1/2007 .

Per quanto riguarda inoltre i disposti della vigente L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", si specifica che la presente Variante non assume i caratteri di "sostanzialità" previsti dall'art. 20 comma 2 della citata legge regionale e quindi non necessita di "Relazione di compatibilità ambientale" di cui alla C.P.G.R. n.1/PET gennaio 2003.

In relazione invece al vigente Dlgs 152/2006 e come corretto dal seguente Dlgs 4/2008 s.m.i. Norme in materia ambientale che prevede la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 'VAS', si specifica che ai sensi dell'art.7 " Ambito d'applicazione" del citato decreto la presente variante ricade tra gli strumenti per i quali deve essere verificato l'assoggettamento a VAS in quanto : "... 4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente."

In tal senso ed in applicazione della DCR n.12-8931 del 9 giugno 2008, il Comune prima di procedere all'adozione della Variante parziale, facendo riferimento ai criteri del citato Dlgs 4/08 (allegato I), deve predisporre la presente 'relazione tecnica' che contiene le 'informazioni ed i dati necessari all'accertamento delle probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione delle Variante di Piano'.

Sulla base dei pareri pervenuti il comune deciderà se sottoporre detta variante alla VAS, dandone atto nel provvedimento di adozione ed approvazione definitiva .

Nello specifico la presente relazione tecnica è volta a esplicitare le ragioni della 'non necessità' della valutazione ambientale strategica in relazione alla tipologia delle modifiche introdotte.

Le attuali modifiche non ricadono infatti tra quelle che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La verifica in oggetto verrà operata in base ai criteri di cui all'allegato I del Dlgs 4/08 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12", tenendo anche conto dei criteri di riferimento espressi dalla LR40/98 in relazione sia al concetto di 'sostanzialità' delle modifiche introdotte dallo strumento urbanistico (di cui al punto 3-'ambito di applicazione' Circ.PGR 13 gennaio 2003, n. 1/PET), al fine circostanziare al meglio le modifiche che la presente variante intende introdurre.

2. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica VAS ai sensi dell'allegato I del D.LGS. 4/08

2.1 Caratteristiche del piano o del programma,

Le caratteristiche della Variante Parziale di cui al comma 7 art. 17 in oggetto vengono valutate tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

2.1.1 - importanza della variante parziale quale 'quadro di riferimento' per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative che attraverso la ripartizione delle risorse.

La presente Variante Parziale nel suo insieme non costituisce autonomamente un quadro di riferimento per progetti o altre attività, trattandosi di variante puntuale afferente a singole aree o immobili ricadenti nell'ambito del D.I.8 per i quali resta a tutti gli effetti vigente il 'quadro' normativo e strutturale di riferimento costituito dal PRG vigente e dalla "variante del Distretto industriale Vadò".

2.1.2 - Importanza della Variante Strutturale in relazione ad altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La presente Variante non influenza altri piani o programmi sovraordinati al di fuori del PRG di cui costituisce variante relativa a zona limitata. Essa ha effetti puntuali sulle norme inerenti alcuni aspetti puntuali peraltro tutti già vigenti, i cui effetti (tipologici, localizzativi o di organizzazione funzionale) non rilevano ai fini ambientali.

La Variante non influenza altresì la pianificazione attuativa sotto-ordinata operando nell'ambito del quadro delle norme e dei vincoli di PRG che restano inalterate.

2.1.3 - Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

L'estensione delle aree urbanizzabili è certamente materia pertinente rispetto alla valutazione dello sviluppo sostenibile. Le leggi energetiche vigenti di recente aggiornate a standard di alto livello prestazionale assicurano il controllo degli aspetti legati al corretto uso dell'energia; i bandi in atto consentono di partecipare attivamente alla produzione di energie alternative; al momento esistono pertanto gli strumenti normativi per il controllo e contenimento delle ricadute ambientali ed un corretto sviluppo sostenibile.

2.1.4 - Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

La portata della trasformazione territoriale ed il controllo dei problemi ambientali sono direttamente connesse alle attività insediate e quindi soggette al controllo autorizzativo degli enti preposti (ASL, ARPA). Gli argomenti puntuali affrontati dalla Variante non sono comunque tali da interessare problematiche ambientali di vasta portata come risulta da quanto espresso al paragrafo 1.2

2.1.5 - Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

La presente Variante non è relativa a considerazioni di carattere ambientale volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, né si occupa di problemi ambientali, e neppure ha rilevanza nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale, non intervenendo con modifiche che vertano su tali argomenti rispetto alle norme già vigenti nel PRG e non modificate o già previste nelle leggi nazionali vigenti.

2.2 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

Le caratteristiche della Variante Parziale in oggetto devono essere valutate tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

2.2.1 - Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Gli effetti ambientali prodotti dalla Variante sono di tipo puntuale trattandosi di una Variante che modifica le destinazioni dei suoli esclusivamente per alcune aree.

Nei casi delle nuove aree di trasformazione di destinazione di cui al precedente paragrafo 1.2, sia in termini di probabilità, che di durata e reversibilità, essi andranno considerati comunque come effetti sostanziali (cfr LR40/98) ancorché puntualmente definiti, in quanto duraturi e irreversibili.

Va sottolineato tuttavia che tali effetti sono comunque rapportabili ad un quadro complessivo di interferenze delle aree urbanizzate con il sistema naturale e/o agricolo circostante, già esistenti, che potranno essere gestite mediante prescrizioni normative e assetto del disegno urbanistico al fine di definirne le misure di mitigazione.

Tali interferenze inoltre non rappresentano in nessun caso l'avvio di nuovi e isolati processi di trasformazione del territorio agricolo e quindi di nuove aree che generano ricadute ambientali, bensì il riassetto di processi trasformativi in corso, senza ridefinizione dei fronti tra urbano e agricolo e nuove edificazioni con carattere di completamento nelle aree interne al perimetro consolidato dell'area.

Dal punto di vista del sistema paesistico, le modifiche, essendo marginali, vengono tenute in considerazione e governate in ordine agli obiettivi del Piano vigente mediante norme di mitigazione e di inserimento ambientale.

Nei casi in esame le aree ricadono all'interno delle aree insediate e quindi sono già collegate alle reti urbane in continuità sia per quanto riguarda le reti distributive viarie che quelle dei sottoservizi.

Gli effetti complessivi si orientano quindi in direzione delle seguenti problematiche:

- utilizzo di suolo con soppressione delle colture e/o delle superfici a prato attuali minime,
- produzione di emissioni liquide e di rifiuti solidi (sia legati alle reti di smaltimento che ai rifiuti solidi urbani),
- emissioni gassose prodotte dagli usi industriali,
- maggiori consumi energetici e di acqua,
- impatti generati sulla viabilità dall'aumento delle attività insediate.

Non si rilevano significative modifiche sul sistema naturale in ragione delle connotazioni dimensionali e localizzative delle aree di cui si è detto.

Dal punto di vista del sistema paesistico, le modifiche pur essendo marginali devono essere tenute in considerazione ed eventualmente governate in ordine agli obiettivi paesistico-ambientali del Piano mediante l'attuazione degli interventi di mitigazione e di inserimento ambientale previsti.

2.2.2 - Carattere cumulativo degli effetti

Gli effetti complessivamente individuati al punto precedente dagli interventi relativi alle aree di tipo Bp3 e di categoria D del PRG non inducono effetti ambientali cumulativi, essendo gli stessi di entità limitata, di esclusivo completamento nel caso dell'area produttiva e, comunque, sempre mitigabili in ordine ad un'adeguata applicazione delle normative generali di piano già vigenti. Per quanto riguarda la casistica del punto 2.2.1 non si prevedono effetti cumulativi.

2.2.3 - Natura transfrontaliera degli effetti

Le modifiche previste dalla Variante non inducono effetti transfrontalieri.

2.2.4 - Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Le modifiche proposte dalla Variante non riguardano specificamente tali tematiche e non accrescono quindi i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

2.2.5 - Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Gli effetti complessivamente individuati al punto precedente dagli interventi relativi alle aree non inducono effetti ambientali cumulativi, essendo gli stessi di entità limitata, dilazionati nel tempo e mitigabili in ordine ad un'adeguata applicazione delle normative di tipo ambientale vigenti (normative energetiche, regolamentazione degli scarichi, programmazione di raccolte differenziate).

2.2.6 - Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

- *dell'utilizzo intensivo del suolo;*

Nelle diverse aree non sono presenti componenti naturali e/o del patrimonio storico-culturale tali da motivare uno specifico valore delle aree.

Rispetto al superamento dei livelli di qualità ambientale l'incidenza delle aree di Variante non rappresenta un rischio in relazione al fatto che :

- dal punto di vista idrogeologico sono aree localizzate in situazioni di sicurezza (classi II),
- dal punto di vista della compatibilità acustica non si pongono in conflitto con aree sensibili ne inducono salti di classe,
- non sono previste funzioni tali da indurre il superamento dei limiti di legge di qualità ambientale.

Rispetto all'utilizzo intensivo di suolo non vi sono previsioni in tal senso.

2.2.7 - Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Le modifiche proposte dalla Variante non riguardano specificamente aree o paesaggi di cui al presente punto.

